

MEMORANDUM

Agevolazioni fiscali per le donazioni alle università e per la ricerca

6 febbraio 2023

1 Persone fisiche

Art. 10, c. 1, lett. l-quater), d.p.r. 917/1986 (tuir): le persone fisiche possono *dedurre dal reddito* dichiarato le erogazioni liberali *in denaro*¹ effettuate a favore di *università e fondazioni universitarie* (di cui all'art. 59, c. 3, l. 388/2000) *senza limiti di importo*.

Art. 15, c. 1, lett. i-octies), d.p.r. 917/1986 (tuir): le persone fisiche (e gli enti non commerciali) possono *detrarre dall'imposta lorda* un importo pari al 19% delle erogazioni liberali effettuate² a favore delle *università*, finalizzate *all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e all'ampliamento dell'offerta formativa*³.

2 Società ed altri soggetti ires

Art. 1, c. 353, l. 266/2005 (finanziaria 2006): le società e gli altri soggetti ires possono portare in deduzione dal reddito, *senza alcun limite*, “*i fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità*” in favore delle *università e fondazioni universitarie* (di cui all'art. 59, c. 3, l. 388/2000).

Ai fini della deduzione integrale è quindi necessario che donazioni o contributi siano *finalizzati al finanziamento della ricerca*.

Art. 100, c. 2, lett. a), d.p.r. 917/1986 (tuir): le società di capitali e gli enti commerciali (nonché le persone fisiche e gli enti non commerciali che esercitano un'attività commerciale), per *le erogazioni liberali effettuate alle università con altri scopi* (meramente filantropici oppure diversi dal finanziamento della ricerca, ad esempio il finanziamento di borse di studio), potranno godere dell'agevolazione prevista dall'art. 100, c. 2, lett. a), che consente una deduzione nei limiti del 2% del reddito d'impresa dichiarato (ris. n. 386/E/2008).

¹ Da effettuate tramite banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

² Da effettuate tramite banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

³ Per i soggetti con reddito complessivo superiore ai 120 mila euro, la detrazione deve essere diversamente calcolata in funzione del reddito.

Donante	Finalità erogazione	Tipo	Agevolazione	Riferimento normativo
Persone fisiche	Generica	Erogazioni liberali in denaro	Deduzione integrale dal reddito complessivo	Art. 10, c. 1, lett. l-quarter), tuir
Persone fisiche ed enti non commerciali	Innovazione tecnologica, edilizia universitaria e ampliamento dell'offerta formativa	Erogazioni liberali in denaro	Detrazione dall'imposta lorda di un importo pari al 19% dell'erogazione	Art. 15, c. 1, lett. i-octies), tuir
Società di capitali ed enti commerciali, nonché persone fisiche ed enti non commerciali che esercitano un'attività commerciale	Generica	Erogazioni liberali (denaro e natura)	Deduzione max 2% del reddito d'impresa	Art. 100, c. 2, lett. a), tuir
Soggetti ires	Finanziamento della ricerca	Contributo o liberalità (in denaro)	Deduzione integrale	Art. 1, c. 353, l. 266/2005

3 Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo

Art. 1, cc. 199-206, l. 160/2019 (legge di Bilancio 2020): nel rispetto di determinate condizioni, le imprese che investono in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative (rilevano ad esempio le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, per come definite dal d.m. 26/5/2020) possono usufruire di un credito d'imposta. In particolare:

- il credito spetta nella misura del 10% (fino al 31/12/2031) della base di calcolo, al netto di altre sovvenzioni e contributi, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro;
- ai fini della determinazione del credito, sono ammesse anche le spese per contratti di ricerca *extra muros* aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle suddette attività. Nel caso di *contratti di ricerca extra muros stipulati con università e istituti di ricerca*, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare.

Sono ammesse al credito d'imposta anche le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati (per come definite dal d.m. 26/5/2020). In tal caso:

- il credito spetta nella misura del 10% (fino al 31/12/2023, poi 5% fino al 31/12/2025) della base di calcolo, al netto di altre sovvenzioni e contributi, e nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro. Nel caso di attività svolta per il raggiungimento di uno degli obiettivi di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, individuati con decreto ministeriale, il limite massimo annuale è di 4 milioni di euro;
- per la determinazione del credito, sono ammesse anche le spese per contratti di ricerca *extra muros* aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle suddette attività.

In tutti i casi, il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, salvi gli obblighi di certificazione.

4 Patent box

Art. 6 d.l. 146/2021 e provv. Ag. Entr. 15/2/2022: tutti i soggetti titolari di reddito di impresa possono optare, a determinate condizioni, per un regime opzionale di tassazione (*Patent box*) il quale comporta che, ai fini della loro deduzione, sono maggiorati del 110% i costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa. Sono ricomprese tra le attività (e i costi) rilevanti anche quelle svolte dall'investitore mediante contratti di ricerca stipulati con *università* o enti di ricerca e organismi equiparati.